



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*
Autorità nazionale- UAMA

UAFECI UAMA 010 P 19760

Roma, 20 GIU 2022

Oggetto: Applicazione legge 185/90. Direttiva sulle procedure da applicare alle prestazioni di servizi.

Riferimenti://

Nota indirizzata a

Operatori economici dei settori regolati
dalla legge 185/90.

(Diramata esclusivamente con pubblicazione sul sito dell'UAMA:
<https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione/>)

e p.c.: Stato Maggiore della Difesa
RIS - MAT
Via Lepanto, 5
00192 ROMA

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Premessa

Come noto, le prestazioni di servizi riguardano attività disciplinate dalla legge 185/90 (in seguito la Legge) che non prevedono movimentazione dei materiali d'armamento. Si tratta prevalentemente di riparazioni, addestramento, studi e ricerche. Al riguardo si applicano due procedure diverse a seconda della natura delle attività esercitate: una procedura semplificata che deriva da contratti precedentemente autorizzati e una procedura ordinaria che segue la disciplina dei materiali.

In particolare:

art. 2 comma 6

Prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento/esportazione di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della Difesa, sentiti i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'istanza, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

Art. 9, commi 2 e 4

Laddove la richiesta non rientri nei parametri previsti dall'art. 2 comma 6 della Legge, gli operatori possono chiedere le relative autorizzazioni alle trattative contrattuali, ai sensi dell'art. 9, comma 4 per i paesi extra-UE/SEE aderenti alla NATO e ai sensi del 9 comma 2 per i Paesi Terzi. Successivamente verrà seguito il consueto iter previsto per tali operazioni, come disciplinato dagli artt. 11 e 13 della Legge.

Per i Paesi intra-UE/SEE, invece, si procede direttamente all'istanza di fornitura di servizi, senza l'autorizzazione a trattare, ai sensi dell'art. 10 bis e ss. Rimangono invariati, per i Paesi UE/SEE, gli obblighi previsti in tema di cessione delle informazioni classificate.

Procedura

Tenuto conto di quanto premesso, giungono a questa Autorità nazionale numerose richieste di chiarimenti in merito alla casistica di servizi resi all'estero e pagati da ditte italiane per fare fronte a impegni contrattuali pregressi, ma per i quali rispetto alla licenza concessa sono individuati nuovi soggetti destinatari, non citati nell'autorizzazione base.

Come precisato, la procedura semplificata ex art.2 comma 6 della Legge è di competenza dello Stato Maggiore della Difesa che la esercita richiedendo a questa Autorità nazionale - che non entra nel merito dell'istruttoria dell'istanza - un parere sul paese di destinazione, al fine di valutare eventuali misure restrittive di natura politica.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare le procedure in atto, d'ora in avanti si dispone che, laddove l'operazione non rientri nei parametri dell'art. 2 comma 6, questa UAMA autorizzi le prestazioni di servizi effettuate all'estero attraverso gli istituti previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Autorizzazioni alla prestazione di servizi, laddove l'impresa nazionale sia chiamata, ricevendo un compenso, a fornire un servizio fuori dal territorio italiano. In tale caso l'istanza sarà

processata dalla Divisione Esportazioni in quanto determina un incasso dall'estero

- b) Autorizzazioni alla prestazione di servizi, laddove l'impresa nazionale sia chiamata - affidandosi ad un operatore estero cui corrispondere un compenso - a fornire un servizio fuori dal territorio italiano. In tale caso l'istanza sarà processata dalla Divisione Importazioni in quanto comporta un pagamento all'estero.
- c) Autorizzazioni alla prestazione di servizi, laddove l'impresa nazionale acquisti da un fornitore estero (non da quelli intra-UE per i quali si rimanda alle procedure previste per i trasferimenti dall'Unione europea) un servizio da effettuare in Italia. In tale caso l'istanza sarà processata dalla Divisione Importazioni in quanto comporta un pagamento all'estero.
- d) Autorizzazione all'intermediazione di servizi, quando l'impresa nazionale compra servizi da un'impresa per fornirli ad un altro soggetto, purché i pagamenti e incassi siano indicati nella stessa istanza. Al riguardo si rimanda alla direttiva sulle intermediazioni n. 30816/2019.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Alberto Cutillo

